

DISCIPLINARE DI GARA

Premessa

Il presente disciplinare di gara è relativo alla partecipazione di gara indetta dal comune di Ardea per lavori di **"MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE COMUNALI ANNUALITÀ 2024-2025"** ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera c) e dell'art. 108 comma 3 del DLGS 36/2023;

La procedura di gara sarà espletata nell'osservanza i quanto disposto dal Dlgs 36/2023 e DPR 207/2010 per le parti in vigore mediante piattaforma Traspare del Comune di Ardea.

L'impresa è invitata a partecipare alla procedura in oggetto presentando apposita offerta, intendendosi con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute ed accettate tutte le modalità, le indicazioni, le prescrizioni e quant'altro previsto dalla lettera di invito, disciplinare di gara e dagli elaborati di progetto .

Oggetto

La presente gara ha per oggetto lavori di **LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI E SCUOLE COMUNALI ANNUALITÀ 2024-2025** ;

rup. dei lavori geom. Riccardo Garofoli

tel. 06-913800145

email : riccardo.garofoli@comune.ardea.rm.it

PROCEDURA DI GARA

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63 D.lgs 36/23, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) ai sensi di quanto previsto d all'art. 50, comma 1 lett. c) del Dlgs 36/2023 "c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro di "manutenzione degli edifici pubblici e scuole comunali " mediante procedura negoziata senza bando con l'impiego della piattaforma elettronica per le gare dell'Ente con la modalità di cui all'art. 76 comma 4 del Decreto Leg.vo n. 36/2023 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sul prezzo posto a base di gara mediante piattaforma elettronica ;

PRESTAZIONI OGGETTO DELL'APPALTO, MODALITÀ DI ESECUZIONE E IMPORTO A BASE DI GARA

L'appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate:

categoria dei lavori Categoria Specializzata prevalente: categoria OG1

L'importo a base di gara, oneri e IVA esclusa, è pari **€ 373.940,00**
(trecentesettantatrenovecentoquaranta/00)

L'appalto è finanziato con fondi comunali.

Il luogo di espletamento dell'incarico è nei plessi scolastici ed edifici pubblici del Comune di Ardea come da capitolato speciale d'appalto

REQUISITI DEI PARTECIPANTI

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: cat OG1 e/o SOA CLASSE II iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per analoga tipologia della categoria di lavori categoria succitata con fatturato annuo globale pari all'importo oggetto di appalto;

REVISIONE PREZZI

In conformità all'articolo 60 del Codice, si procederà alla revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinino una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 5% dell'importo complessivo. La revisione opera nella misura dell'80% dell'eccedenza di detta variazione, in relazione alle prestazioni eseguite. Ai fini della determinazione della variazione del costo dell'opera si utilizza l'indice elaborato dall'ISTAT **Fabbricato residenziale e capannone industriale - mensili (base 2021)** disponibile nella sezione *Costi di costruzione per Contratti di Lavori*, pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT <https://www.istat.it/it/archivio/286358>, di cui al comma 3 e 4 dell'art. 60 del Codice.

Il Committente verificherà la variazione dell'indice di riferimento. Il dato iniziale per la valutazione di ogni variazione sarà rappresentato dal valore dell'indice ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell'offerta.

Ai fini della suddetta verifica, a conclusione del primo semestre di esecuzione del contratto - e così anche per i successivi semestri sino al termine del contratto stesso - il Committente procederà a calcolare l'indice medio del semestre, il quale verrà confrontato con l'indice iniziale corrispondente al dato ISTAT relativo al mese di scadenza di presentazione dell'offerta. La variazione risultante dal confronto anzidetto verrà applicata al costo dell'opera in modo da determinare l'applicazione o meno del meccanismo di revisione.

L'eventuale riconoscimento/decremento dovuto al superamento della quota eccedente la variazione del 5% avverrà in relazione all'80% dell'importo contrattuale per i lavori eseguiti nel semestre di riferimento o, laddove l'esecuzione abbia una durata inferiore ai sei mesi, per i lavori eseguiti nel minor periodo di riferimento, e sarà corrisposto dal Committente con il primo SAL successivo rispetto al momento della accertata variazione.

Laddove si registrassero variazioni in diminuzione, qualora l'importo del primo SAL successivo al momento della variazione non sia sufficiente a soddisfare le ragioni del Committente, quest'ultimo, mediante apposita comunicazione, indicherà all'Appaltatore le modalità con cui l'importo residuo gli dovrà essere corrisposto, anche in via compensativa a valere su ogni ulteriore credito a qualunque titolo vantato dall'Appaltatore nei confronti del Committente.

Tutte le variazioni percentuali e di prezzo sono arrotondate alla seconda cifra decimale. L'arrotondamento viene operato in eccesso all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Qualora l'Appaltatore esegua o consegni le prestazioni in ritardo, la revisione opererà solo fino alla data di esecuzione/consegna stabilita nel contratto e non verranno riconosciuti eventuali maggiori oneri a titolo di revisione per il periodo corrispondente al ritardo. Nel caso di esecuzione in anticipo rispetto ai termini stabiliti nel contratto, l'accertamento degli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Appaltatore deve essere effettuato con riferimento al momento in cui i lavori sono stati eseguiti/consegnati.

La revisione dei prezzi opera in presenza del superamento, in aumento o in diminuzione, della variazione del 5% una sola volta per ciascun semestre sino all'eventuale futura revisione.

Sono fatte salve eventuali modifiche al presente meccanismo revisionale ove le stesse si rendano necessarie a causa di sopravvenute disposizioni normative.

MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Clausola di rinegoziazione: nel caso sopravvengano, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, qualora sia l'Appaltatore la parte svantaggiata – che non abbia assunto volontariamente il relativo rischio – propone tempestivamente al RUP, istanza di rinegoziazione per l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario. Nel caso in cui sia il Committente la parte svantaggiata, l'istanza di rinegoziazione verrà tempestivamente proposta all'Appaltatore. In entrambi i casi, a pena di inammissibilità, l'istanza deve fornire idonea documentazione a comprova delle ragioni e dell'entità della suddetta rilevante alterazione dell'equilibrio originario del contratto subita dalla parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del Codice, in nessun caso, sarà considerata rilevante un'eventuale alterazione dell'equilibrio originario del contratto, derivante dalle cause sopra richiamate, se inferiore al venti per cento del valore contrattuale.

L'istanza di rinegoziazione non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione dell'appalto.

Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi.

Resta fermo quanto previsto dall'art. 9 del Codice.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 7 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale dell'Autorità (Servizi ad accesso riservato – FVOE) secondo le istruzioni ivi contenute.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. “*self cleaning*”) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell’offerta, l’operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell’articolo 96, comma 6 del Codice, inserendo nel FVOE una relazione illustrativa di dette misure e indicando nel DGUE il riferimento al documento caricato;
- motiva l’impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L’adozione delle misure è comunicata tempestivamente alla Stazione Appaltante e, comunque, prima dell’eventuale aggiudicazione.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell’offerta, l’operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell’articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l’impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l’operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all’operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l’operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l’amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, individuati tramite l’Albo Fornitori del Comune di Ardea – piattaforma *TRASPARE*, devono essere in possesso, a **pena di esclusione**, dei requisiti speciali previsti nei paragrafi seguenti.

La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE).

L’operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d’ufficio da quest’ultima.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l’operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all’allegato II.11 del Codice.

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall’Operatore Economico all’interno del DGUE.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE. In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale documentazione esclusivamente all'Operatore Economico aggiudicatario.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E FINANZIARIA

- a) **Attestazione** rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, riferita al singolo lotto a cui il concorrente intende partecipare, considerando ai fini della qualifica l'importo comprensivo degli oneri di sicurezza.

Il possesso di tale requisito deve essere dichiarato dall' Operatore economico all'interno del DGUE.

La comprova del requisito è fornita mediante l'attestazione SOA in corso di validità. Ai fini della comprova, tale attestazione verrà acquisita d'ufficio dalla Stazione Appaltante tramite il FVOE.

Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

In caso di mancata disponibilità nel FVOE, verrà richiesto di produrre tale comunicazione esclusivamente all'Operatore economico aggiudicatario.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo , lett. a), deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnica e finanziaria

- a) Per quanto riguarda i requisiti relativi al paragrafo , lett. a), dovranno essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso, ferma restando la necessità che l'esecutore sia in possesso dei requisiti prescritti per la prestazione che lo stesso si è impegnato a realizzare, come indicato in sede di offerta.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al paragrafo , lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnica e finanziaria

b) I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo *“requisiti di ordine speciale e mezzi di prova”*.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal paragrafo e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui al paragrafo oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione) oggetto di avvalimento.

A tal proposito, il concorrente produce:

- sulla Piattaforma, la dichiarazione resa e sottoscritta dall'ausiliaria, redatta secondo il modello di cui all'Errore: sorgente del riferimento non trovata , da allegare alla documentazione amministrativa (busta “A”);
- sulla Piattaforma, il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, allegato:
 - alla documentazione amministrativa (busta “A”), nel caso di avvalimento finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione;
 - nel FVOE, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 (dieci) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Stazione Appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Stazione Appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di 10 (dieci) giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle lavorazioni oggetto del contratto né la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente.

L'indicazione delle opere da subappaltare, nei limiti di legge, è necessaria ai fini della qualificazione del Concorrente ove lo stesso non possieda le categorie differenti dalla prevalente: pertanto la mancata indicazione della volontà di subappaltare predette categorie non possedute comporta l'esclusione dalla gara.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al paragrafo Errore: sorgente del riferimento non trovata, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, l'aggiudicatario si impegna a garantire l'impiego e/o l'impegno ad impiegare nell'appalto, in caso di aggiudicazione, una quota almeno pari al 20% tra donne e giovani (con età inferiore a 36 anni), rispetto al totale delle risorse impiegate, per l'esecuzione del contratto e/o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali all'appalto (ad esempio, personale amministrativo).

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:

- 1) le cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.lgs. 36/2023;
- 2) le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.lgs. n. 159/2011;
- 3) le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

CAUZIONE

La cauzione provvisoria per il seguente appalto non viene richiesta come specificato dall'art. 53 comma 1 del Dlgs 36/2023 .

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 33,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19/12/2023 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata dal legale rappresentante del Concorrente, ovvero da altro soggetto in grado di impegnare validamente il Concorrente, secondo le modalità indicate nei successivi paragrafi. Per le dichiarazioni ed i documenti per cui è richiesta la sottoscrizione digitale, la verifica della firma digitale sarà operata automaticamente dal Portale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. Il dichiarante allega copia di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni).

Si specifica che le stesse devono essere sottoscritte digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo *"domanda di partecipazione ed eventuale procura"* del presente Disciplinare.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme in formato digitale ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

L'offerta deve pervenire telematicamente sulla Piattaforma, attraverso lo strumento della Richiesta di Offerta (RdO) on line con le modalità nel seguito descritte, **entro e non oltre la data e l'ora riportate nella RdO, a pena di irricevibilità.** La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto

alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo Errore: sorgente del riferimento non trovata *"la piattaforma telematica di negoziazione"*.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 2 GB in totale e 200 MB per singolo file (fino a 500 MB per i formati ".pdf", ".rar", ".docx", ".zip", ".xls", ".dwg", ".ppt", ".p7m" e ".bim"). La Piattaforma accetta tutte le tipologie di formato ad eccezione dei seguenti: ".bin", ".exe", ".dll", ".pif", ".bat", ".cmd", ".com", ".htm", ".html", ".msi", ".js".

Regole per la presentazione dell'offerta.

Il Concorrente predispose la propria offerta sul Portale, cliccando la prima volta sul tasto "Esprimi interesse" e quindi su "Rispondi" all'interno dello strumento di "Richiesta di Offerta" (RdO) digitale. Per la presentazione dell'offerta il Concorrente dovrà quindi procedere alla sua compilazione e trasmissione, secondo quanto indicato al presente paragrafo e nei successivi paragrafi relativi alle buste "A" e "B".

Al momento della ricezione dell'offerta, la Piattaforma trasmette per e-mail PEC a ciascun Concorrente la notifica del corretto recepimento dell'offerta stessa.

L'**"OFFERTA"** è composta, da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta economica.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente, accedendo alla sua area riservata, può verificare lo stato della trasmissione della propria offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 90 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite l'area "Messaggi" di gara presente sulla Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà secondo il modello di cui all'Errore: sorgente del riferimento non trovata.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico – sempre attraverso la suddetta area "Messaggi" – le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione del contratto di avvalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- e) non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione degli impegni che l'operatore, in caso di aggiudicazione del contratto, intende assumere secondo quanto previsto al paragrafo "*requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione*" del presente Disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di **7 (sette) giorni** affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni relativo allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di **7 (sette) giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

CONTENUTO DELLA BUSTA “A” - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Busta digitale di “Qualifica” per compilare o allegare la seguente documentazione amministrativa:

- 1) domanda di partecipazione;
- 2) eventuale procura;
- 3) DGUE, secondo il modello elettronico;
- 4) eventuale dichiarazione di ammissione al concordato preventivo con relativa documentazione;
- 5) eventuale documentazione in caso di avvalimento di cui al paragrafo “documentazione in caso di avvalimento”;
- 6) eventuale documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo “documentazione ulteriore per i soggetti associati”;

Nella Busta digitale di “Qualifica”, il concorrente altresì:

- qualora adotti un CCNL diverso da quello indicato al paragrafo *Errore: sorgente del riferimento non trovata* “oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti” del presente Disciplinare, inserisce la **dichiarazione di equivalenze delle tutele** e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa alla documentazione amministrativa (busta “A”);
- ai fini del rispetto della clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate di cui al paragrafo “requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione”, allega una **relazione atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione** della clausola sociale per le pari opportunità.

In particolare, tale relazione deve dar conto, con riferimento allo specifico impegno declinato al paragrafo “requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione”:

- 1) del “totale delle risorse impiegate” nell'appalto;
- 2) delle modalità di impiego del personale, femminile e giovanile, qualora detto personale sia già in organico del concorrente in quota pari o maggiore rispetto alla percentuale indicata al paragrafo “requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione”;
- 3) ovvero – alternativo al precedente punto 2 – qualora detto personale non sia già presente in organico del concorrente ovvero sia presente in quota inferiore rispetto all'indicata percentuale, delle concrete modalità di attuazione dell'impegno ad impiegare nell'appalto, in caso di aggiudicazione, personale femminile e giovanile nella quota percentuale minima indicata al paragrafo “requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione” (ad es. piani di assunzione del personale);
- 4) dei programmi e/o politiche adottate (ovvero che intende adottare il concorrente, in caso di aggiudicazione) dal concorrente nell'esercizio dell'impresa per promuovere le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate).

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. *Errore: sorgente del riferimento non trovata* lett. *Errore: sorgente del riferimento non trovata*.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **indica**:

- il/i lotto/i per il/i quale/i concorre;
- la forma singola o associata con la quale il concorrente partecipa alla gara;

- in caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, p.iva e sede) e il ruolo di ciascun partecipante;
- in caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il/i consorziato/i per il/i quale/i concorre alla gara. I consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. d) del Codice indicano, altresì, gli eventuali consorziati a cui ricorrono per soddisfare i requisiti di partecipazione.

Nella domanda di partecipazione il concorrente **dichiara**:

- 1) in caso di ricorso all'avvalimento, il nominativo dell'impresa o delle imprese di cui si avvale per dimostrare il possesso dei requisiti indicati nella sezione del DGUE relativa all'avvalimento;
- 2) l'inserimento nel FVOE di una relazione che illustri le misure di *self cleaning* adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della domanda e l'indicazione, nel DGUE, del riferimento al documento caricato nel FVOE; ovvero, i motivi per cui è stato impossibilitato ad adottare misure di *self cleaning*, impegnandosi ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente alla Stazione Appaltante e, comunque, prima dell'aggiudicazione;
- 3) in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, e - in caso di raggruppamenti - il non assoggettamento delle altre imprese aderenti al raggruppamento ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
Il concorrente presenta altresì una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
- 4) in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del Codice penale o degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario, il tipo di provvedimento emesso con data e Autorità competente;
- 5) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 6) in caso di Consorzi Stabili, di non partecipare alla presente gara in più di un Consorzio Stabile;
- 7) di non partecipare alla presente gara in forma singola/associata e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- 8) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio);
Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega nel FVOE la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 9) la sussistenza o non sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara conoscibili al momento della presentazione dell'offerta mediante consultazione sul profilo del Committente, fornendo in caso di sussistenza, gli elementi utili a consentire la valutazione della Stazione Appaltante;
- 10) di impegnarsi a dichiarare la sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai commissari di gara e/o agli altri soggetti che eventualmente interverranno nella procedura di gara successivamente alla presentazione dell'offerta, fornendo gli elementi utili a consentire la valutazione della Stazione Appaltante;
- 11) se sussistono al momento della partecipazione alla presente procedura contratti di cooperazione di cui all'art. 119, comma 3, lett. d), del codice con soggetti terzi, di aver stipulato un contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o

fornitura, indicando il soggetto e la data di stipula anteriore all'indizione della presente procedura, e di impegnarsi a produrre il suddetto contratto, qualora risulti aggiudicatario, in sede di stipula del contratto;

- 12) di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., in relazione alla specificità dell'appalto il cui oggetto e modalità di esecuzione dichiara parimenti di ben conoscere;
- 13) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- 14) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza derivanti dal CCNL applicato;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sullo svolgimento delle prestazioni sia sulla determinazione della propria offerta;
- 15) di accettare il Patto di Integrità di cui all'Errore: sorgente del riferimento non trovata;
- 16) di impegnarsi a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 17) di aver preso visione della documentazione relativa a:
 - dettagliate informazioni su eventuali rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'appaltatore e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, con riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto e al progetto esecutivo allegati;
 - documento ricognitivo redatto dalla Stazione Appaltante relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi e la stima degli eventuali costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del PSC);
- 18) di aver provveduto al pagamento del contributo dovuto in favore dell'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 65 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 oppure di impegnarsi ad effettuare il pagamento entro il termine fissato per la presentazione della domanda, a pena di inammissibilità della stessa;
- 19) di impegnarsi a mantenere valida e vincolante la propria offerta per il periodo previsto nel presente Disciplinare di gara;
- 20) di applicare il CCNL indicato dalla Stazione Appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto-legge 76/20;
- 21) *[per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia]* di uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 22) a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti, individuati dalla Stazione Appaltante e contenuti negli elaborati progettuali, in ottemperanza a quanto previsto nei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM) per gli edifici pubblici (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017);
- 23) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, i chiarimenti (quesiti/risposte) resi disponibili mediante la Piattaforma;
- 24) di impegnarsi ad adempiere, in caso di aggiudicazione, agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 25) di essere consapevole che, nei casi di cui all'articolo 36, commi 1 e 2, del Codice, l'offerta presentata sarà resa disponibile mediante accesso diretto alla Piattaforma;
- 26) di autorizzare la Stazione Appaltante ad assicurare l'accesso alla documentazione presentata per la partecipazione alla gara, su richiesta di altri concorrenti;

- 27) di autorizzare la Stazione Appaltante a trasmettere ogni comunicazione, ai sensi dell'articolo 29 del Codice, tramite le piattaforme dell'ecosistema nazionale di cui all'articolo 22 del Codice e, per quanto non previsto dalle predette piattaforme, mediante l'utilizzo del domicilio digitale;
- 28) il domicilio digitale, presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 82/2005; *ovvero, per gli operatori economici transfrontalieri*, il domicilio fiscale e l'indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; e, per le comunicazioni che avvengono tramite Piattaforma, così come precisato al paragrafo *Errore: sorgente del riferimento non trovata "comunicazioni"* del presente Disciplinare, di eleggere domicilio nell'apposita area della Piattaforma ad esso riservata; *ovvero*, nel caso in cui l'operatore economico non sia presente nei predetti indici, così come previsto al paragrafo *Errore: sorgente del riferimento non trovata "comunicazioni"* del presente Disciplinare, di eleggere domicilio digitale per tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura nell'apposita area della Piattaforma ad esso riservata.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- a) dal concorrente che partecipa in forma singola;
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- c) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- d) nel caso di aggregazioni di retisti:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- e) nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto

DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE;
- 2) la dichiarazione di avvalimento, da rendere secondo il modello di cui all'Errore: sorgente del riferimento non trovata;
- 3) il contratto di avvalimento;
- 4) nel FVOE, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le categorie di lavori, ovvero la percentuale in caso di lavori indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente dovrà produrre il DGUE secondo il modello elettronico messo a disposizione sulla Piattaforma, per dichiarare il possesso dei requisiti di ordine generale (artt. 94, 95 e 98 del Codice) e speciale (artt. 100 e 103 del Codice) richiesti ai fini della partecipazione alla presente procedura, nonché le ulteriori informazioni richieste dalla Stazione Appaltante.

Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa o da altro soggetto individuato al precedente paragrafo *"domanda di partecipazione ed eventuale procura"*.

Il DGUE deve essere presentato:

- dall'operatore economico che partecipa alla procedura in forma singola;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete;
- nel caso di consorzi fra cooperative, di consorzi fra imprese artigiane e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, nonché dai consorziati che prestano il requisito;
- dalle imprese ausiliarie.

CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico compila l'offerta economica allegando, nell'apposita sezione della busta digitale Economica della Piattaforma, l'Errore: sorgente del riferimento non trovata.

La busta digitale "B – Offerta Economica" dovrà necessariamente contenere, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) il ribasso percentuale, espresso in cifre d'applicarsi, da applicarsi all'importo posto a base di gara, al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Detti costi relativi alla sicurezza, connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.
- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14 del Codice, i costi della manodopera indicati al paragrafo *Errore: sorgente del riferimento non trovata "oggetto dell'appalto, importo e suddivisione in lotti"* del presente documento non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Tutta la documentazione che compone l'offerta economica è sottoscritta digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo *"domanda di partecipazione ed eventuale procura"* del presente Disciplinare.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il punteggio verrà attribuito sulla base della percentuale offerta, di cui al punto a) del presente paragrafo.

Nel caso in cui ci sia discordanza tra l'offerta indicata sul Portale e quella indicata nei suddetti documenti prevarrà quanto indicato in questi ultimi.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del contratto avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 4, del Codice, con il criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso percentuale sull'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza.

SEGGIO DI GARA

La valutazione delle offerte è rimessa ad un **Seggio di gara monocratico**, deputato all'apertura e valutazione delle offerte economiche e delle buste amministrative, costituito da una risorsa individuata tra i dipendenti della Stazione Appaltante.

Il Seggio di gara opererà attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

In capo al soggetto individuato nella valutazione delle offerte non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, all'atto del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

In considerazione di quanto previsto nel paragrafo *"verifica dell'anomalia dell'offerta - PPB"*, il Seggio di gara provvederà a calcolare l'eventuale soglia di anomalia e, conseguentemente, a comunicare al RUP l'eventuale sussistenza di offerte che superino la suddetta soglia, per conseguenti adempimenti.

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA - VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Stazione Appaltante pubblicherà, mediante l'area "Riepilogo documentazione" della procedura, comunicazioni con cui renderà noto l'esito delle attività relative alle principali fasi della procedura.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sedute di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Il Seggio di Gara procede all'apertura della busta "A" e a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Il RUP/Responsabile di Fase (ove nominato), su indicazione della risorsa individuata all'interno della suindicata Struttura, provvede a:

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo , se necessario;
- d) disporre le eventuali esclusioni dalla procedura di gara, provvedendo alle relative comunicazioni entro un termine non superiore a cinque giorni.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Gli esiti delle suddette attività sono resi noti ai concorrenti, con le modalità di cui al presente paragrafo.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Il Seggio di gara procede all'apertura delle offerte economiche.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 2 giorni lavorativi. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al paragrafo *Errore: sorgente del riferimento non trovata "comunicazioni"*. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo il Seggio di gara procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste al paragrafo *Errore: sorgente del riferimento non trovata "comunicazioni"*.

I prezzi offerti saranno resi visibili con le modalità di cui al paragrafo *"svolgimento delle operazioni di gara – verifica della documentazione amministrativa - PPB"*.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Seggio di gara redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto il Seggio di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Gli esiti delle suddette attività sono resi noti ai concorrenti, con le modalità di cui al paragrafo *"svolgimento delle operazioni di gara – verifica della documentazione amministrativa – PPB"*.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Laddove il numero di offerte ammesse sia uguale o superiore a cinque, si procederà ai sensi dell'art. 54, comma 1 del Codice - e in deroga all'art. 110 del Codice - all'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del metodo A di cui all'Allegato II. 2 al Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, appaia anormalmente bassa. Nello specifico, verrà comunque sottoposta a verifica di congruità l'offerta che presenti costi della manodopera inferiori a quelli stimati nel presente Disciplinare.

Sono considerate anormalmente basse le offerte che superino la soglia di anomalia determinata in applicazione dei punti 1 o 2 del metodo A di cui all'Allegato II.2 del Codice.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa. Nello specifico, verrà comunque sottoposta a verifica di congruità l'offerta che presenti costi della manodopera inferiori a quelli stimati nel presente Disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi di un'apposita commissione composta da n. 3 membri, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione Appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla Stazione Appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al paragrafo *"requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione"*;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal paragrafo *"requisiti di partecipazione e/o condizioni di esecuzione"*, e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede scorrendo la graduatoria nonché, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è sottoscritto digitalmente dalle parti attraverso la Piattaforma all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124, comma 2 del Codice.

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle

informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del Codice.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del Lazio, sede di Roma, salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 104/2010, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione

Il Responsabile Unico di Progetto
Geom. Riccardo Garofoli



Il Dirigente della 3^a Area Tecnica
Arch. Pietro Tomei



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.